



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE MARITTIMA DI CIVITAVECCHIA**

Il Direttore Marittimo di Civitavecchia:

- VISTO il Dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la Mobilità sostenibile - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - prot. 21825 in data 11.07.2023, con il quale è stato trasmesso lo schema di decreto tariffario per il servizio di pilotaggio, contenente le modifiche da apportare ai vigenti decreti, per i porti compresi nella giurisdizione della Direzione Marittima di Civitavecchia;
- VISTO il Dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la Mobilità sostenibile - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - prot. 21686 in data 11.07.2023, con il quale in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi tariffari sulla base dei dati forniti e certificati dai Capi piloti delle corporazioni, è stata comunicata la proposta di adeguamento tariffario per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali;
- VISTA la nota della Capitaneria di porto di Gaeta, prot. 19802 in data 17.07.2023, con la quale, in riscontro alla nota della Direzione Marittima di Civitavecchia, prot. 48054 in data 12.07.2023, è stato inviato lo schema di decreto tariffario completo nel testo e nell'articolazione normativa;
- VISTI l'art. 91 del codice della navigazione e gli artt. 130, 132, 133 e 134 del regolamento per l'esecuzione al codice della navigazione;
- VISTE le circolari titolo "Porti", serie VI, n. 31, in data 27.10.1971 e n. 91, in data 05.07.1990, dell'ex Ministero della Marina Mercantile, relative all'introduzione del correttivo al parametro di stazza ai fini del pagamento dei servizi portuali basati su tali parametri e le precisazioni ivi fornite circa l'applicabilità del citato correttivo;
- VISTO il Dispaccio n. 5203268 in data 18.11.1995, dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione che ha introdotto i parametri di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio;
- VISTO il Decreto di obbligatorietà del servizio di pilotaggio per il porto di Gaeta in data 08.05.2000;
- VISTO il Decreto n. 23/2022 in data 25.02.2022, della Direzione Marittima di Civitavecchia, relativo alle tariffe di pilotaggio per i porti di Gaeta e Formia;
- RITENUTO necessario dare esecuzione al predetto adeguamento tariffario;

D E C R E T A

Articolo 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio dei porti di Gaeta e Formia sono così determinate:

1) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
--------------------------------------	----------------

0 -	500	232,21
501 -	1.000	283,34
1.001 -	2.000	412,22
2.001 -	3.500	606,07
3.501 -	5.000	854,27
5.001 -	7.000	1.089,67
7.001 -	10.000	1.415,60
10.001 -	15.000	1.827,82
15.001 -	20.000	2.044,05
20.001 -	25.000	2.347,62
25.001 -	30.000	2.563,85
30.001 -	40.000	2.849,31

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT

Euro	317,41
------	--------

1.2 1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto “TR (ro-ro) merci” e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
--------------------------------------	----------------

0 -	500	136,49
501 -	1.000	166,54
1.001 -	2.000	242,29
2.001 -	3.500	356,23
3.501 -	5.000	502,12
5.001 -	7.000	640,48
7.001 -	10.000	832,06
10.001 -	15.000	1.074,35
15.001 -	20.000	1.201,44
20.001 -	25.000	1.379,88
25.001 -	30.000	1.506,97
30.001 -	40.000	1.674,76

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT

Euro	186,57
------	--------

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	63,92
501 -	1.000	79,88
1.001 -	2.000	110,77

Articolo 2

Il valore della stazza risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri **0,75**
(passenger, Ro-Ro ferries)

Traghetti merci **0,75**
(Ro-Ro Cargo General Cargo
Ro-Ro Cargo Containers Ships
Ro-Ro Cargo ferries
Ro-Ro Cargo Vehicles Carries)

Articolo 3

Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe del servizio devono intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.

Per le navi non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula,, che il Registro Navale Italiano (R.I.N.A.) ha elaborato:

GT=K1V (dove V=2.832VLT e K1=0.2+0.02Log10V)

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa riportati, si farà riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n° 653/94:

GT=VE x a **dove VE=L x B x H**

L= lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B= larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registi o attestata dai documenti a bordo della nave;

H= altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a= F(VE) Ehi a calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

Fino a	VE	A
	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32

100.000	0,31
150.000	0,30
200.000	0,29
250.000 e oltre	0,28

In via del tutto provvisoria e per casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgano dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'applicazione della formula IMO) è consentito il ricorso al vecchio sistema denominato "VAL", in cui le tabelle allegate al dispaccio ministeriale n. 5203508 in data zero 5.07. 1990, al fine di comparare valori risultanti dall'applicazione della formula IMO (delle navi traghetto merci corretti con il coefficiente di cui all'articolo precedente) con quelli risultanti dal sistema VAL e commisurare la tariffa del servizio al valore fra i due che risulti più elevato.

Articolo 4

Le tariffe di cui all'articolo uno si applicano per il pilotaggio in entrata, in uscita e per i movimenti all'interno del porto nonché per l'eventuale ancoraggio.

Articolo 5

Alle navi militari e alle navi ospedale, nazionali ed estere, che richiedono il pilotaggio si applicano le tariffe previste per le navi di cui all'articolo uno, comma primo, calcolate sulla base della stazza "standard", determinata con le modalità di cui alle circolari prot. n° 545642 del 27.10.1971 e n° 91 prot. n° 5203508 del 05.07.1990 ed individuata nelle tabelle alle stesse circolari allegate.

Articolo 6

Alle tariffe base di cui all'art. 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto-notate maggiorazioni:

A) Per fuori orario e festivi

1. il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
2. il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica e il 100% per le prestazioni eseguite la prima domenica di novembre;
3. il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il Santo patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui al punto 2.

B) Per carichi pericolosi

1. il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2,3,4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968, n° 1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore a 65 gradi centigradi.
Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunga il 25% della portata lorda della nave (DWT).
2. Il 20% della tariffa base quando le prestazioni siano rese:
 - a) alle navi che abbiano a bordo, per un quantitativo di tonnellate metriche non inferiori al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1ª classe del D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008 o ad esse assimilabili;
 - b) alle navi vuote e non munite del certificato generale di "gas free" valido al momento del pilotaggio, che siano adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008.

C) Per prestazioni effettuate con un secondo pilota

Il 50% per le prestazioni eseguite con il secondo pilota a bordo.

D) Manovre senza macchina/movimenti

1. per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art.1;
2. per le manovre da un ormeggio all'altro che impegnano un tempo superiore ad 1 ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art.1

E) Pontoni con carichi eccezionali

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

Articolo 7

I compensi spettanti nei casi previsti negli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte prima) sono disciplinati come segue:

- 1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "regolamento locale per il servizio di pilotaggio nei porti di Gaeta e Formia", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

- a) Se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia dal limite del suddetto:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	117,97
- per navi da 2.001G.T. in poi	129,24

- b) Se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	177,49
- per navi da 2.001G.T. in poi	194,99

- 2) Quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto trasmesso comunicazione da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	299,66
- per navi da 2.001G.T. in poi	334,58

- 3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore ad un'ora per le navi traghetto e alle due ore e trenta minuti per le altre navi, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

- 4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	117,97
- per navi da 2.001G.T. in poi	129,24

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.
La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo sino ad un massimo di trenta minuti senza che sia iniziata la manovra.
Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre trenta minuti, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore trenta minuti di attesa prima dell'inizio della manovra.
- 6) Quando il pilota va incontro ad una nave su richiesta dell'agenzia o della Capitaneria di Porto o della nave e questa arriva in ritardo o non arriva, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.
Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.
- 7) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.
L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.
Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ora di ulteriore attesa a bordo, prima dell'inizio della manovra.

Articolo 8

Per l'assistenza alle prove in mare o alla compensazione di bussola, radiogoniometri etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota oltre alla tariffa base di pilotaggio un compenso di:

	Euro
- per navi da 0 - 2.000 G.T.	299,66
- per navi da 2.001 G.T. in poi	334,58

Articolo 9

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 2° approdo 100% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1
dal 3° al 10° approdo 65% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1
dal 11° al 20° approdo 60% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1
oltre il 20° approdo 55% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al comma 1, in occasione della richiesta di servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art.1

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimento da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel

corso dell'approdo. Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

Articolo 10

I compensi di cui agli artt. 7 e 8 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'articolo 6.

Articolo 11

Le sopra elencate tariffe sono comprensive degli oneri sociali, assistenziali e previdenziali nonché degli oneri integrativi per i porti a scarso traffico, affinché tali porti possano mantenere l'efficienza del servizio.

Gli importi relativi a detti oneri sono stati stabiliti nella misura del 18% per le navi inferiori a 2000 G.T. e del 25% per le navi superiori a 2000 GT. e vengono versati dalle Corporazioni dei Piloti al fondo sociale di Mutua Assistenza e Previdenza per i piloti dei porti.

Art. 12

(termini per il pagamento e conseguenze del loro mancato rispetto)

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del Decreto Legislativo n. 231 del 2002 come modificato dal Decreto Legislativo n. 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale nel rispetta da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a 30 giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Le altre tariffe agevolative rispetto alla tariffa base vengono applicate esclusivamente nel caso in cui l'utente del servizio risulti in regola con i pagamenti relativi alle prestazioni secondo quanto indicato nel comma precedente.

Ferme restando le conseguenze previste da tale normativa nel caso di mancato rispetto del termine previsto dell'adempimento, i soggetti che ai sensi dell'art. 9 possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi perdono il beneficio della riduzione del trimestre successivo a quello in cui si sia verificato il mancato pagamento di una fattura nei termini stabiliti e fino al trimestre successivo a quello in cui la predetta fattura venga pagata, a meno che la fattura non risulti pagata nell'ambito dello stesso trimestre in cui è avvenuto l'inadempimento.

Art. 13

E' abrogato il Decreto n° 23/2022 del 25.02.2022 della Direzione Marittima di Civitavecchia. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a far data dal 20.07.2023.

IL DIRETTORE MARITTIMO
C.V. (CP) Michele CASTALDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.